

D.g.r. 17 marzo 2021 - n. XI/4419
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la strategia Europa 2020 dell'Unione europea e gli obiettivi da realizzare nel campo per migliorare la condizione dei Paesi europei;
- la strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l'altro, iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;
- l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Fondo per le politiche giovanili» al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale;

Richiamato altresì l'art. 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia (Legge regionale statutaria n. 1 del 30 agosto 2008) che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e garantisce l'apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;

Visti:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la relativa Nota di aggiornamento del DEFRA approvata con d.g.r. n. 3748 del 30 ottobre 2020 che:
 - favorisce lo sviluppo di politiche per i giovani nei diversi ambiti della programmazione locale e promuove azioni integrate e condivise in reti di corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio (missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero);
 - valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, con particolare riferimento al Risultato Atteso (RA) 112. Econ. 6.2 «Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»;
- la «Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia» approvata con d.c.r. del 17 novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti a sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso l'età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva), potere (costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità verso se stessi)»;
- la d.g.r. n. 3886 del 23 novembre 2020 che approva l'Accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale - in attuazione dell'Intesa sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2020;

Dato atto che ANCI Lombardia:

- ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-città - autonomie locali e alla conferenza unificata, di cui al d.lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- aderisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani parte-

cipando all'attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale;

- partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Nazionale ed è stata individuata, ai sensi dell'art 2 della legge regionale n. 22/2009, quale componente di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e fa parte di tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali;
- assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza interventi a supporto delle politiche nazionali e regionali d'innovazione dei processi amministrativi tra Enti locali e Amministrazioni Centrali e Regionali;
- direttamente o mediante proprie tecnostrutture svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati anche su incarico della pubblica amministrazione;
- le diverse articolazioni di ANCI, tra cui ANCI Lombardia, sono state definite come pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 175/16;

Rilevato che Anc Lombardia, come articolazione regionale di ANCI, è soggetta, al pari delle altre associazioni di Enti locali a qualsiasi fine costituite, al d.lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione aggiudicatrice che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 a seguito del d.lgs. 175/2016 e assume la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che Regione Lombardia e ANCI Lombardia ritengono fondamentale, in continuità con le iniziative intraprese negli anni precedenti, proseguire la partnership istituzionale negli ambiti legati alla promozione di politiche giovanili aderenti ai bisogni espressi dai vari territori, supportando adeguatamente gli enti locali e le reti territoriali del privato sociale nel perseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto pertanto di condividere una strategia comune per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione delegando a tal fine l'Assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione;

Viste:

- la comunicazione (protocollo Q1.2021.0000347 del 5 marzo 2021) con la quale Regione Lombardia trasmette lo schema di Accordo di collaborazione al Presidente di ANCI Lombardia, quale esito di un proficuo lavoro di collaborazione da parte dei referenti tecnici delle Parti sottoscrittrici;
- la comunicazione di adesione alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione da parte di ANCI Lombardia (protocollo Q1.2021.0000425 dell'11.03.2021);

Ritenuto pertanto opportuno, in tale quadro, approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia, nel rispetto dell'art. 5 c. 6 d.lgs. 50/16, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e che eventuali nuove misure individuate insieme ai soggetti firmatari dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori deliberazioni regionali;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione «Trasparenza» del sito web di Regione Lombardia;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni e considerazioni,

Serie Ordinaria n. 12 - Martedì 23 marzo 2021

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, nel rispetto del comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. 50/16, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di delegare l'Assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione alla firma dell'Accordo di collaborazione di cui al presente provvedimento;

3. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente ogni adempimento conseguente alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi dell'art 23 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI IN LOMBARDIA

TRA

Regione Lombardia, di seguito anche denominata “Regione”, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – Codice Fiscale 80050050154 – Partita IVA 12874720159 - rappresentata dall’Assessore regionale allo Sviluppo della Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Dott. Stefano Bolognini, munito degli occorrenti poteri;

ANCI Lombardia, con sede in Milano, Via Rovello, 2 - Codice Fiscale 80160390151 - Partita IVA 04875270961 - rappresentata dal Presidente pro tempore Avv. Mauro Guerra, munito degli occorrenti poteri;

Richiamati:

- Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura approvato con DCR n. 64/2018, che prevede l’implementazione delle «politiche integrate che promuovano [...] l’autonomia sociale e [...] opportunità di inclusione sociale» nonché interventi a favore dei giovani «favorendo la loro capacità di “fare impresa”» anche attraverso «reti di corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio»; Risultato Atteso (RA) della XI legislatura: 112. Econ. 6.2 "Promozione della creatività e della partecipazione giovanile";
- La “Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia” approvata con DCR del 17 novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti a sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso l’età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva), potere (costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità verso se stessi)»;

Dato atto che ANCI:

- è un’associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale, ai sensi del vigente Statuto. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città – Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al D.Lgs. n. 281/97 e s.m.i.;

- è soggetta, al pari delle altre associazioni di Enti locali a qualsiasi fine costituite, al D.Lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione aggiudicatrice che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 a seguito del D.Lgs. 175/2016;
- assume la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richiama l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

Dato atto altresì che ANCI Lombardia

- partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale. In particolare, lo stesso, all'art. 36, prevede che ANCI sia articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali e, come articolazione regionale di ANCI, può configurarsi quale amministrazione aggiudicatrice che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 a seguito del D.Lgs. 175/2016;
- associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale; è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione; promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- è individuata quale componente di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e fa parte di Tavoli istituzionali regionali, che definiscono le politiche regionali, assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.), ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009;

Atteso che Regione Lombardia intende:

- adottare una legge regionale per i giovani che ne promuova lo sviluppo personale e la crescita verso l'autonomia, il protagonismo e la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione;
- delineare un sistema di governance territoriale delle politiche giovanili mediante l'adozione di strategie e strumenti di coinvolgimento attivo e partecipativo dei giovani e dei diversi attori pubblici e privati del territorio, garantendo l'accesso ai servizi e alle informazioni su tutto il territorio regionale;

- attuare una strategia territoriale su scala sovracomunale individuando nei piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale), l'ambito territoriale di riferimento per l'attuazione delle misure regionali di promozione e sostegno delle politiche giovanili;
- implementare la partnership istituzionale con ANCI Lombardia negli ambiti di seguito indicati:
 - a) legislativo, attraverso un percorso di supporto ed affiancamento nelle fasi di stesura, adozione e attuazione della legge regionale per i giovani;
 - b) programmatico-territoriale, attraverso lo sviluppo e l'implementazione della capacità dei singoli comuni e dei piani di zona nel loro complesso, di rilevare i bisogni espressi nei rispettivi territori, di programmare ed integrare politiche, misure e risorse a sostegno dei giovani;
 - c) attuativo delle diverse misure, attraverso l'affiancamento, il monitoraggio e la valutazione di piani e programmi d'intervento e delle progettualità attuati dagli enti locali;

Dato atto che le Parti intendono con il presente Accordo definire i termini di una collaborazione tesa a garantire la realizzazione di politiche e misure adeguati alle finalità di promozione delle politiche giovanili e aderenti ai bisogni espressi dai vari territori, supportando adeguatamente gli enti locali e le reti territoriali del privato sociale nel perseguimento degli obiettivi comuni rappresentati e richiamati nel presente Accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2 – Finalità

Il presente Accordo ha la finalità di:

- a) sostenere il percorso di stesura ed adozione della legge regionale per i giovani, attivando un processo strutturato di confronto con gli stakeholder, per la condivisione dei contenuti e la raccolta dei contributi;
- b) implementare e informatizzare la rete dei servizi, anche attraverso la definizione di standard e agevolando l'interconnessione fra i territori, nonché individuare il quadro delle competenze richieste agli operatori che gestiscono servizi rivolti ai giovani sul territorio regionale;
- c) avviare collaborazioni con gli Uffici di Piano con l'obiettivo di valorizzare nei Piani di zona una programmazione degli interventi volta ad integrare le politiche, le misure e le risorse a sostegno dei giovani;
- d) valorizzare le eccellenze dei territori e attivare azioni di capacity building;

- e) sostenere l'attuazione di programmi e progetti sui territori volti a favorire l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva dei giovani, anche nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo Nazionale delle Politiche giovanili e cofinanziati da Regione Lombardia, attraverso l'affiancamento degli enti locali, il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti;
- f) gestire un sistema di comunicazione efficace e coerente con il target, attraverso la valorizzazione della rete dei Comuni e organizzando delle iniziative di sviluppo delle politiche giovanili.

Art. 3 – Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo stabilisce le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la promozione delle politiche giovanili e la realizzazione di interventi e progetti rivolti ai giovani per le finalità di cui all'articolo precedente.

Art. 4 – Impegni delle Parti

In attuazione degli obiettivi del presente Accordo di collaborazione, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di competenza:

- a) a porre in essere tutti i comportamenti necessari e ad assumere gli atti di propria competenza inerenti la realizzazione degli obiettivi previsti nel presente Accordo, nel rispetto delle procedure e delle reciproche responsabilità, degli obblighi o degli impegni assunti;
- b) ad attivare, nel rispetto delle competenze amministrative, le procedure per il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo utile o necessario per il sollecito avvio e compimento delle attività funzionali all'attuazione del presente Accordo, secondo i principi di economicità, collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) ad attivare tutte le azioni necessarie a garantire una più efficiente gestione delle attività.

Regione Lombardia si impegna a:

- favorire la trasversalità, il coordinamento e la valorizzazione degli interventi relativi ai giovani posti in essere da Regione Lombardia e dai soggetti pubblici e privati che, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono allo sviluppo delle nuove generazioni promuovendo il coinvolgimento attivo dei giovani;
- curare la governance delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani e agli stakeholder per il raggiungimento degli obiettivi declinati dall'Intesa Stato – Regioni;
- coordinare e diffondere i materiali e i prodotti digitali di comunicazione dei progetti e delle iniziative attraverso i propri canali di comunicazione e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di comunicazione regionale in vigore;

- stipulare le convenzioni operative utili all'attuazione di azioni e misure volte al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

Anci Lombardia si impegna a:

- supportare lo sviluppo della governance e delle politiche giovanili regionali, agendo come facilitatore nei rapporti con i Comuni lombardi nel percorso di definizione e condivisione della legge per i giovani, contribuendo a costruire consenso sul territorio rispetto alla vision proposta;
- valorizzare la propria esperienza, la conoscenza dei servizi territoriali e le reti con i Comuni lombardi;
- collaborare con Regione Lombardia nell'organizzazione e realizzazione di occasioni di ascolto e consultazione dei giovani e degli stakeholder;
- promuovere e coordinare l'informatizzazione e la messa in rete dei servizi e delle informazioni utili ai giovani e agli operatori che gestiscono i servizi per i giovani su tutto il territorio;
- supportare e accompagnare i Comuni nella gestione delle procedure amministrative e gestionali, garantendo l'accompagnamento dei Comuni capofila dei progetti regionali;
- stipulare le convenzioni operative utili all'attuazione di azioni e misure volte al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

Art. 5 - La Convenzione operativa

I progetti e le misure di intervento attuative delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo e che prevedono l'impiego di risorse finanziarie vengono realizzate sulla base di una convenzione operativa, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta dalle Parti.

La convenzione operativa ha lo scopo di stabilire i criteri e le procedure che regoleranno i ruoli reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la misura di intervento o il progetto, i tempi di esecuzione, l'attribuzione delle risorse economiche, la rendicontazione ed il controllo.

Art. 6 – Governance e operatività

L'Accordo di collaborazione viene attuato, monitorato e verificato dalle Parti riunite in una Cabina di regia, quale organismo composto da almeno un referente delle Parti (il "Referente"). La nomina del Referente avviene per iscritto, con facoltà di subdelega, ed è comunicata all'altra Parte tempestivamente dopo la sottoscrizione del presente Accordo.

La Cabina di regia governa l'attuazione del presente Accordo, ed in particolare:

- a) individua ed attiva le misure e le procedure di monitoraggio dell'Accordo;
- b) promuove le misure ritenute appropriate per garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e delle attività funzionali alla realizzazione degli interventi;
- c) promuove le iniziative idonee al superamento delle problematiche di natura amministrativa, tecnica e finanziaria che ostano alla realizzazione degli interventi previsti;

Per ciascun ambito di attività viene condiviso, nell'ambito della Cabina di regia, un documento tecnico, contenente gli obiettivi attesi e le attività di rispettiva responsabilità.

La Cabina di regia si riunisce ogni trimestre. La convocazione è predisposta dall'Assessore regionale allo Sviluppo della città metropolitana, giovani e comunicazione, anche su richiesta dell'altra Parte. La Cabina di regia effettua la verifica complessiva degli obiettivi dell'Accordo con cadenza annuale.

Art. 7 – Durata

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 31 dicembre 2023. Potrà essere rinnovato con il consenso delle Parti.

Art. 8 - Modalità di diffusione e comunicazione dei risultati

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza dei risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui al presente Accordo realizzando momenti pubblici di comunicazione e di condivisione.

Regione Lombardia detiene il diritto prioritario alla diffusione dei contenuti e dei risultati di quanto previsto alle azioni conseguenti la stipula del presente Accordo.

Anci Lombardia potrà divulgare, previa autorizzazione di Regione Lombardia, il materiale digitale e i contenuti emersi e le sue successive rielaborazioni.

Le Parti si impegnano a darne ampia pubblicità con i mezzi e gli strumenti ritenuti più efficaci per divulgare le iniziative e gli interventi secondo quanto previsto.

Art. 9 – Riservatezza e privacy

Alle Parti è fatto divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbia avuto conoscenza o possesso a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente incarico.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati forniti nel rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali, al precipuo scopo dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Le Parti si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Regione Lombardia agirà in qualità di titolare del trattamento, nominando ANCI Lombardia ed ogni altro soggetto per quanto risulterà necessario a responsabile del trattamento dei dati, con specifico Atto di nomina che sarà stipulato ai sensi della DGR 812/18.

Art. 10 – Pubblicazione dell’Accordo

Il presente Accordo è pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito istituzionale di ANCI Lombardia, secondo la struttura definita dal d.lgs. 33/2013.

Milano,

Ai sensi e per gli effetti dell’art.15, comma 2 bis, della legge 241/90 il presente Accordo verrà sottoscritto con firma digitale

Letto e sottoscritto

Per Regione Lombardia

Per l’ANCI Lombardia
